

## REGOLAMENTO (UE) N. 786/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2013

**che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Tale regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano non contengano biotossine marine in quantità totali, misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente, superiori ai limiti indicati nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, dello stesso regolamento. Il punto 2, lettera d), di tale capitolo fissa il limite massimo per le yessotossine a 1 milligrammo di equivalente yessotossine per kilogrammo.
- (2) Nel dicembre 2008, in seguito a una richiesta della Commissione europea, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare relativo alle biotossine marine nei molluschi e nei crostacei — gruppo delle yessotossine <sup>(2)</sup>. Secondo tale parere, in una serie di studi sulla tossicità acuta non sono stati osservati letalità né sintomi clinici di tossicità dopo la somministrazione di yessotossine per via orale. L'EFSA ha inoltre concluso che una porzione di molluschi e crostacei non deve contenere più di 3,75 mg di equiva-

lente yessotossine/kg. Questo livello è superiore al limite attuale fissato all'allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004.

- (3) La 32<sup>a</sup> riunione del Comitato CODEX per i pesci ed i prodotti della pesca (1-5 ottobre 2012) ha confermato l'esclusione delle yessotossine dall'elenco delle biotossine marine da esaminare a livello internazionale.
- (4) Alla luce del parere dell'EFSA e delle conclusioni della 32<sup>a</sup> riunione del Comitato Codex per i pesci ed i prodotti della pesca, è opportuno aumentare il limite attuale per le yessotossine a 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) yessotossine: 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg.».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.<sup>(2)</sup> *The EFSA Journal* (2009), 907, 1-62.